

# MINIGUIDA PER UNA RAPIDA CONSULTAZIONE ALLE PENSIONI DEI MEDICI OSPEDALIERI

a cura di  
Marco Perelli Ercolini

2009



*avendo vissuto da chirurgo per più di 40 anni la vita ospedaliera,  
conoscendo le problematiche previdenziali,  
ora in pensione, sento come un dovere  
scrivere queste sintetiche righe  
per far conoscere ai Colleghi le più importanti normative  
che regolano le nostre pensioni,  
perché non perdano diritti  
o attivino procedure favorevoli,  
ricordando loro come le pensioni si godono da vecchi,  
ma si costruiscono da giovani*

# LA PREVIDENZA DEI MEDICI e DEGLI ODONTOIATRI



mpe 2004



## LA CASSA PENSIONE SANITARI

La Cassa pensione sanitari è confluita nell'INPDAP, il fondo previdenziale dei dipendenti pubblici. L'iscrizione all'INPDAP è obbligatoria per tutti i pubblici dipendenti laureati in a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorché l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza.

### **ISCRIZIONE ALLA CPS**

#### **Requisiti**

Lo svolgimento di rapporto di lavoro reso con vincolo di subordinazione alla dipendenza di Azienda ospedaliera o di ASL per compiti di istituto, formalizzato con delibera

### **CONTRIBUZIONE**

#### **Ammontare del contributo**

L'ammontare del contributo, con trattenuta alla fonte, è pari al 32,65 (\*) per cento della retribuzione contributiva di cui il 23,80 per cento a carico del datore di lavoro e l'8,85 per cento (il 9,85 per le somme oltre il tetto-Finanziaria 1997 art. 1 comma 238) a carico del medico (dal 1 dicembre 1996 va versato all'INPDAP un ulteriore 0,35 per cento per il Fondo credito mutui e prestiti - Finanziaria 1997 art. 1 comma 242 e 243).

(\*) Per la Finanziaria 2007 (articolo 1 comma 769) l'aliquota a carico del lavoratore era stata aumentata dello 0,3 e pertanto passata dall'8,55 all'8,85 (9,85 per le somme di retribuzione oltre il tetto INPS).

#### **Da quando decorre l'obbligo del versamento contributivo**

L'obbligo della contribuzione è contestuale alla retribuzione.

#### **Ai fini fiscali**

Tutti i contributi previdenziali obbligatori non soggiacciono all'imposizione fiscale.

### **RISCATTI**

Il riscatto è un istituto particolare del sistema previdenziale che consente ai medici iscritti alla CPS di effettuare, a proprie spese, la copertura contributiva relativamente ad alcuni servizi e periodi durante i quali è stato escluso dalla assicurazione.

E' un'operazione probabilmente destinata in breve tempo a scomparire.

Infatti, al di là della onerosità dell'operazione, sono soprattutto due i motivi che spingono i giovani che a non chiedere il riscatto:

- la graduale scomparsa delle pensioni di anzianità
- l'elevazione dell'età pensionabile (decreto legislativo 503/1992 e legge 724/1994).

Tuttavia in alcuni casi il riscatto potrebbe essere utile per rientrare totalmente o in parte nel sistema retributivo

La legge 247/2007 (legge di riforma del Welfare) al comma 77 al punto 5-ter prevede che ora i periodi riscattati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 della legge 335/1995, con domande presentate dopo il 1 gennaio 2008 siano utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

### **Requisiti e periodi ammessi al riscatto**

I periodi riconosciuti riscattabili, senza alcuna limitazione, purché non coincidenti tra loro (nel qual caso per quel periodo è conteggiato un solo servizio) sono:

- la durata legale del corso di laurea
- la durata del corso di specializzazione  
in particolare per la durata legale del corso universitario, ai fini del riscatto, si parte dalla data di inizio dell'anno accademico di iscrizione all'Università e non più, come avveniva in precedenza, calcolando a ritroso dalla data di conferimento del titolo di laurea o di specialità
- i servizi prestati presso lo Stato non ricongiungibili
- i periodi trascorsi in aspettativa senza assegni per motivi sindacali, ove l'ente di appartenenza non sia stato fatto carico di obbligo di contribuzione
- il riscatto del congedo per motivi di famiglia per la cura ai disabili in misura non inferiore all'80 per cento e i periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio nella misura massima di cinque anni e per periodi non coperti da assicurazione (cioè quei periodi per evento intervenuto al di fuori del periodo di lavoro), purché non cumulati coi periodi riscattabili del corso di laurea.
- le interruzioni del rapporto di lavoro consentita da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni
- i periodi di formazione professionale, di studio e di ricerca.

Il periodo militare dopo l'applicazione della legge 958/86 (cioè dal 30 gennaio 1987) è computato utile (a domanda) come periodo figurativo.

### **Servizi esclusi dal riscatto**

Non sono ammessi al riscatto:

- l'aspettativa senza assegni per motivi di famiglia
- i periodi di sospensione dall'impiego

### **Domanda di riscatto**

La normativa prevede che le domande di riscatto, non vincolanti, possano essere presentate, in carta semplice:

- durante il servizio (per il personale non di ruolo dopo almeno un anno di servizio)
- posteriormente, entro 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio (\*)
- dai superstiti, aventi diritto, entro 90 giorni dal decesso dell'iscritto (\*).

Può essere riscattata anche una sola parte dei periodi.

La relativa domanda, corredata dalla documentazione richiesta, va inoltrata all'INPDAP competente per territorio direttamente dall'interessato o mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno oppure presso l'ufficio protocollo dell'INPDAP.

---

(\*) A questo proposito va ricordato che invece le domande di riscatto dei periodi ammessi ai fini del premio di servizio INADEL vanno inoltrate prima della cessazione dal servizio.

### **Requisiti per riscattare**

E' richiesta la titolarità del rapporto di lavoro e il possesso dei requisiti richiesti.

### **Calcolo del contributo di riscatto**

Il riscatto prevede il versamento di una riserva matematica a copertura assicurativa del relativo periodo, oltre gli interessi legali in caso di dilazione del pagamento mediante rateazione.

<b>DETERMINAZIONE DELL'ONERE DI RISCATTO -sistema retributivo-</b>
<b>PENSIONE ANNUA ALLA DATA DELLA DOMANDA CON I PERIODI DA RISCATTARE</b>
<b>-</b>
<b>PENSIONE ALLA STESSA DATA AL NETTO DEI PERIODI DA RISCATTARE</b>
<b>=</b>
<b>INCREMENTO DERIVANTE DAL RISCATTO</b>
<b>X</b>
<b>COEFFICIENTE ETA'-SESSO-ANZIANITA' CONTRIBUTIVA</b>
<b>=</b>
<b>IMPORTO DELLA RISERVA MATEMATICA</b>
<b>IMPORTO DA VERSARE</b>

<b>DETERMINAZIONE DELL'ONERE DI RISCATTO -sistema contributivo- periodi dopo il 1995</b>
<b>STIPENDIO DELL'ULTIMO ANNO PRIMA DELLA DOMANDA DI RISCATTO</b>
<b>X</b>
<b>ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PREVISTA DAL FONDO</b>
<b>=</b>
<b>IMPORTO DA VERSARE</b>

### **Modalità di pagamento del contributo**

Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato:

- in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla data di ricezione del decreto
- oppure dopo 90 giorni dalla data di notifica del decreto se non è stata inoltrata comunicazione di rinuncia all'INPDAP, a rate mensili, mediante trattenuta sullo stipendio per un numero di rate non superiori a quelle da riscattare, a decorrere dal secondo mese successivo al termine dei 90 giorni dalla notifica.

Per le domande di riscatto presentate dopo il 1 gennaio 2008 (comma 77 della legge 247/07) la rateazione è prevista in 120 rate mensili senza interessi.

### **Rinuncia al riscatto**

La rinuncia al riscatto deve essere inoltrata entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'accettazione da parte dell'INPDAP della domanda di riscatto.

### **Contributi di riscatto e fisco**

Le somme versate come contributo di riscatto sono totalmente deducibili.

Tale deduzione comporta un risparmio sul contributo da pagare in relazione al reddito denunciato ai fini fiscali.

In base alla risoluzione numero 155/E del 31 ottobre 2005 sono totalmente deducibili anche i contributi, effettuati dell'erede avente diritto alla pensione indiretta, per i riscatti di periodi accesi in precedenza dal defunto.

### **Effetti in caso di cessazione senza maturazione del diritto a pensione**

Nel caso di riscatto già perfezionato e di successiva intervenuta cessazione del rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto a pensione, l'articolo 19 della legge 274/91 permette, ora, il trasferimento all'INPS, in base alla legge 322/58, dell'intera posizione contributiva comprensiva dei periodi riscattati.

### **Benefici derivanti dal riscatto**

Nelle pensioni con sistema retributivo questi servizi e periodi, una volta riscattati, aggiungendosi agli altri servizi, vengono valutati sia ai fini del trattamento economico della pensione sia ai fini della maturazione del diritto alla pensione.

### **RICONGIUNZIONE DI ALTRI SERVIZI**

Per le leggi 29/1979 e 45/1990 possono essere ricongiunti in un unico ente ai fini di una sola pensione i vari periodi assicurativi di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa dei quali il lavoratore sia titolare presso altre forme o fondi di previdenza che non abbiano dato luogo già a un trattamento di quiescenza con altri periodi validi ai fini previdenziali.

Quando si verifica coincidenza di più periodi ricongiungibili è considerato utile il periodo coperto dalla contribuzione di importo più elevato con esclusione di ogni altro.

La ricongiunzione, da chiedersi in attività di servizio, deve essere totale (solo nel caso che con la stessa, alla data della domanda, si superi il 40esimo anno di servizio utile o si abbia diritto al massimo della pensione, l'onere a carico del richiedente viene limitato al minimo influente per conseguire il massimo della pensione e l'eventuale contribuzione eccedente viene scomputata dall'onere posto a carico).

Il calcolo dell'eventuale onere per la ricongiunzione viene effettuato in base al calcolo della riserva matematica mediante apposite tabelle attuariali.

La legge 45/1990, che estende la possibilità di ricongiunzione anche ai liberi professionisti, a differenza della legge 29/1979, stabilisce che le norme per la valutazione del diritto e della misura della pensione unica siano quelle in vigore nella gestione presso la quale si concentra la

posizione assicurativa, purché i periodi utili, comprensivi di quelli ricongiunti, non siano inferiori a 35 anni ovvero sia stata raggiunta l'età massima per il collocamento a riposo ovvero si verifichino le condizioni per la liquidazione della pensione di invalidità o inabilità.

### **Ricongiunzione all'INPDAP**

I servizi e i periodi coperti da contribuzione obbligatoria presso altre gestioni pensionistiche possono essere valorizzati nell'ambito della CPS dell'INPDAP attraverso la ricongiunzione che ne consente la valutazione a tutti gli effetti, gratuitamente o in modo oneroso.

<b>RICONGIUNZIONI GRATUITE</b>	
<b>CHI HA DIRITTO</b>	I medici in attività di servizio iscritti alla CPS
<b>PERIODI RICONGIUNGIBILI</b>	I periodi di iscrizione all'INPS o ad altre gestioni previdenziali previsti da specifiche disposizione di legge, ovvero servizi prestati presso una Amministrazione dello Stato
<b>COME SI OTTIENE</b>	A domanda, in tutti i casi

<b>RICONGIUNZIONI ONEROSE</b>	
<b>CHI HA DIRITTO</b>	I medici in attività di servizio iscritti alla CPS
<b>PERIODI RICONGIUNGIBILI</b>	I periodi di iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive, alle gestioni speciali dell'INPS, i periodi di lavoro prestati presso stati esteri (Libia e Svizzera) purché riconosciuti dall'INPS (legge 29/79), nonché i periodi contributivi nell'ambito dei regimi previdenziali dei liberi professionisti (legge 45/90)
<b>COME SI OTTIENE</b>	A domanda dell'interessato da presentare alla Sede provinciale INPDAP competente per territorio prima della cessazione dal servizio
<b>COME SI CALCOLA L'ONERE</b>	Se la ricongiunzione avviene per effetto della legge 29/79, l'onere è pari al 50% della differenza tra quota di pensione capitalizzata corrispondente ai periodi ricongiunti e l'ammontare dei contributi trasferiti dall'INPS; se la ricongiunzione viene effettuata ai sensi della legge 45/90, l'onere è pari alla riserva matematica corrispondente ai periodi ricongiunti, diminuita dell'ammontare dei contributi trasferiti
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	Come per i riscatti

**DETERMINAZIONE DELL'ONERE  
DELLA RICONGIUNZIONE  
IN BASE ALLA LEGGE 45/90**

**PENSIONE ANNUA ALLA DATA DELLA DOMANDA  
CON I CONTRIBUTI DA TRASFERIRE**

■

**PENSIONE ALLA STESSA DATA  
AL NETTO DEI CONTRIBUTI DA TRASFERIRE**

=

**INCREMENTO DERIVANTE DAL TRASFERIMENTO**

**X**

**COEFFICIENTE  
ETA' - SESSO - ANZIANITA' CONTRIBUTIVA**

=

**IMPORTO DELLA RISERVA MATEMATICA**

■

**IMPORTO DEI CONTRIBUTI TRASFERITI  
MAGGIORATI DEGLI INTERESSI AL 4,5 %**

=

**IMPORTO DA VERSARE**

### **Ricongiunzione all'ENPAM**

Per le Casse dei liberi professionisti il decreto legislativo 184/1997 col comma 5 dell'articolo 1 rimanda alle stesse casse la possibilità di riconoscere, senza alcun onere, i periodi non coincidenti con l'iscrizione alla cassa (per i medici l'ENPAM) accumulati dal professionista presso altre gestioni previdenziali, ai soli fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione (anzianità minima contributiva), ma non per un aumento della misura del trattamento economico.

### **PRESTAZIONI**

Le prestazioni erogate dalla CPS sono

- la pensione ordinaria
- la pensione per inabilità
- la pensione a favore dei superstiti.

### **Sistema di calcolo**

La riforma Dini configura tre sistemi di calcolo per le pensioni:

- tutto **"contributivo"** nei confronti dei neoassunti dal 1 gennaio 1996 (tetto contributivo per il 2009 €91.597,00)
- misto **"in pro rata"** a favore di quei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni: per i periodi maturati scatta la liquidazione con il sistema -retributivo- secondo la normativa previgente (retribuzione dell'ultimo giorno di lavoro per i periodi antecedenti il 31 dicembre 1992 e la media delle retribuzioni per quelli successivi), mentre per i periodi successivi, cioè a partire dal 1 gennaio 1996, il calcolo sarà "contributivo"
- tutto **"retributivo"** per i lavoratori con almeno 18 anni di contribuzione (compresi i riscatti e i periodi figurativi) alla data del 31 dicembre 1995.

### **Pensione diretta ordinaria di "vecchiaia" – sistema retributivo**

#### **Natura della prestazione**

La pensione diretta ordinaria di vecchiaia è una prestazione a natura economico-previdenziale.

#### **Chi ha diritto alla prestazione**

Ha diritto alla prestazione del trattamento di pensione l'iscritto alla CPS al raggiungimento dei requisiti di età e di anzianità servizio, cessando l'attività lavorativa.

#### **Requisiti di età e di contribuzione**

I requisiti di età sono per gli uomini il compimento di 65 anni di età e per le donne il compimento di 60 anni di età.

L'anzianità minima nel sistema retributivo è fissato in almeno 20 anni di anzianità contributiva all'età pensionabile, nel sistema contributivo sono prescritti cinque anni di contribuzione effettiva.

#### **Decorrenza del trattamento**

Dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio (per le pensioni di vecchiaia il servizio cessa alla fine del mese del compimento dell'età pensionabile).

#### **Come si ottiene la prestazione**

A domanda.

### **Pensione diretta ordinaria di "anzianità" – sistema retributivo**

#### **Natura della prestazione**

La pensione diretta ordinaria di anzianità è una prestazione a natura economico-previdenziale.

#### **Chi ha diritto alla prestazione**

I medici iscritti alla CPS collocati a riposo anticipato per qualunque motivo (tranne l'invalidità) rispetto ai limiti di età (60 anni per le donne e 65 per gli uomini) o di servizio (40 anni) stabiliti per la pensione di vecchiaia.

#### **Requisiti per avere diritto alla prestazione**

Il diritto alla pensione di anzianità si consegue, cessando l'attività lavorativa, con una anzianità contributiva minima e una determinata età anagrafica secondo i parametri delle Tabelle A e B della legge 247 del 24 dicembre 2007 (legge di riforma del Welfare) che hanno sostituito i requisiti in vigore e anche quelli previsti dalla legge di riforma Maroni che dovevano entrare in applicazione col 1 gennaio 2008 oppure, prescindendo dall'età, con almeno 40 anni i contributi.

I DIVERSI REQUISITI PER L'ANZIANITA'		
(Finanziaria 1998 legge 449/87 art.59)		
ANNO DI PENSIONAMENTO	MINIMO DI SERVIZIO + ETA'	MINIMO DI SERVIZIO
1999	35 + 53	37
2000	35 + 54	37
2001	35 + 55	37
2002	35 + 55	37
2003	35 + 56	37
2004	35 + 57	38
2005	35 + 57	38
2006	35 + 57	39
2007	35 + 57	39
2008	35 + 60 *	40
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• modifica Maroni abrogata dalla legge 247/2007</li> </ul>	

### Decorrenza

L'accesso alle pensioni di anzianità aveva cadenza trimestrale:

- dal 1 luglio dello stesso anno i soggetti in possesso dei requisiti entro il 31 marzo
- dal 1 ottobre dello stesso chi matura i requisiti entro il 30 giugno
- dal 1 gennaio dell'anno successivo a prescindere dall'età maturando l'anzianità contributiva di 35 anni entro il 30 settembre
- dal 1 aprile dell'anno successivo maturando i 35 anni di versamenti contributivi entro il 31 dicembre.

Per chi aveva maturato i 40 anni di contributi, la pensione decorreva dal giorno successivo alla data di cessazione dal servizio.

La legge 247/2007 ha posto nuove scadenze estese anche alle pensioni di vecchiaia.

L'accesso alle pensioni di anzianità con meno di 40 anni di anzianità contributiva ha ora cadenza non più trimestrale, ma semestrale :

- dal 1 gennaio dell'anno successivo per i soggetti in possesso dei requisiti entro il 30 giugno
- dal 1 luglio dell'anno successivo per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre

Per coloro che possono vantare almeno 40 anni di anzianità contributiva valgono invece le stesse finestre utili per le pensioni di vecchiaia:

- dal 1 luglio dello stesso anno per i soggetti in possesso dei requisiti entro il 31 marzo
- dal 1 ottobre dello stesso anno per i soggetti in possesso dei requisiti entro il 30 giugno
- dal 1 gennaio dell'anno successivo per i soggetti in possesso dei requisiti entro il 30 settembre
- dal 1 aprile dell'anno successivo per i soggetti in possesso dei requisiti entro il 31 dicembre.

<b>Finestra per la decorrenza delle pensioni anticipate sino al 31 dicembre 2007</b>	
<b>Possesso dei requisiti entro il</b>	<b>Accesso con almeno 57 anni</b>
31 marzo	1 luglio
30 giugno	1 ottobre
30 settembre	1 gennaio anno successivo
31 dicembre	1 aprile anno successivo

<b>Lavoratori dipendenti Finestra per la decorrenza delle pensioni anticipate dal 2008 ( legge 247/2007) con meno di 40 anni di contributi</b>	
<b>data di maturazione dei requisiti</b>	<b>decorrenza pensione</b>
entro il 31 marzo	1 gennaio dell'anno successivo (*)
entro il 30 giugno	1 gennaio dell'anno successivo (*)
entro il 30 settembre	1 luglio dell'anno successivo
entro il 31 dicembre	1 luglio dell'anno successivo

(\*) per le uscite con tali decorrenze si richiede il compimento del 57° anno di età

<b>Lavoratori dipendenti Finestra per la decorrenza delle pensioni anticipate dal 2008 ( legge 247/2007) con almeno 40 anni di contributi</b>	
<b>data di maturazione dei requisiti</b>	<b>decorrenza pensione</b>
entro il 31 marzo	1 luglio stesso anno (*)
entro il 30 giugno	1 ottobre stesso anno (*)
entro il 30 settembre	1 gennaio dell'anno successivo
entro il 31 dicembre	1 aprile dell'anno successivo

(\*) per le uscite con tali decorrenze si richiede il compimento del 57° anno di età

<b>Lavoratori dipendenti</b> <b>Finestra per la decorrenza delle pensioni di vecchiaia dal 2008</b>	
data di maturazione dei requisiti	decorrenza pensione
entro il 31 marzo	1 luglio stesso anno
entro il 30 giugno	1 ottobre stesso anno
entro il 30 settembre	1 gennaio dell'anno successivo
entro il 31 dicembre	1 aprile dell'anno successivo

Ricordiamo che con la circolare numero 149 del 26 maggio 1995, numero 21258 del 26 agosto 1995 e numero 30 del 5 giugno 1995, l'INPS e l'INPDAP recependo i chiarimenti del Ministero del lavoro (numero 7/61073/L. 724/94 del 25 maggio 1995) hanno precisato che le date di decorrenza ai pensionamenti anticipati vanno intese come "date iniziali e non rigidamente fisse" (la decorrenza va intesa non quale data fissa di decorrenza del trattamento pensionistico, bensì quale termine iniziale a partire dal quale i soggetti interessati possono ottenere il trattamento in questione, interpretazione poi confermata anche dopo la legge di riforma 335/95 con i chiarimenti impartiti da parte del Ministero del lavoro e recepiti sia dall'INPS (circolare numero 232 del 23 agosto 1995) che dall'INPDAP (circolare numero 41 del 6 settembre 1995); in altri termini il lavoratore può andare in pensione anche con decorrenze successive a quelle fissate in base ai diritti maturati.

### **Come si ottiene la prestazione**

A domanda da presentarsi alla Sede INPDAP competente per territorio.

### **Determinazione delle prestazioni (pensione di vecchiaia e di anzianità)**

La pensione è costituita da due quote: la prima (quota A) è commisurata ai servizi valutabili (servizio effettivo, periodi riscattati e ricongiunti, servizio militare) al 31 dicembre 1992 e alla retribuzione percepita all'atto della cessazione dal servizio, la seconda relativa agli ulteriori servizi valutabili dopo il 1 gennaio 1993 e calcolata in base alla media delle retribuzioni percepite e rivalutate ai sensi di legge.

### **Quota A - periodo di riferimento: dalla data di assunzione al 31 dicembre 1992**

Il calcolo del trattamento economico della pensione in base alla previgente normativa della Cassa pensione sanitari si effettua applicando l'aliquota della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1965 numero 965 corrispondente alla anzianità utile, alle voci retributive fisse e continuative dell'ultimo giorno di servizio, quasi sempre sovrapponibile alla busta paga dell'ultimo mese precedente la cessazione del servizio.

**Tabella A allegata alla Legge 26 luglio 1965, n. 965**

Anni	Mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14...								0,36983	0,37086	0,37189	0,37292	0,37396
15...	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38466	0,38576	0,38688
16...	0,38800	0,38913	0,39026	0,39141	0,39256	0,39371	0,39488	0,39605	0,39722	0,39841	0,39960	0,40080
17...	0,40200	0,40321	0,40443	0,40566	0,40689	0,40813	0,40938	0,41063	0,41189	0,41316	0,41443	0,41571
18...	0,41700	0,41830	0,41960	0,42091	0,42222	0,42355	0,42488	0,42621	0,42756	0,42891	0,43026	0,43163
19...	0,43300	0,43438	0,43576	0,43716	0,43856	0,43996	0,44138	0,44280	0,44422	0,44566	0,44710	0,44855
20...	0,45000	0,45146	0,45293	0,45441	0,45589	0,45738	0,45888	0,46038	0,46189	0,46341	0,46493	0,46646
21...	0,46800	0,46955	0,47110	0,47266	0,47422	0,47580	0,47738	0,47896	0,48056	0,48216	0,48376	0,48538
22...	0,48700	0,48863	0,49026	0,49191	0,49356	0,49521	0,49688	0,49855	0,50022	0,50191	0,50360	0,50530
23...	0,50700	0,50871	0,51043	0,51216	0,51389	0,51563	0,51738	0,51913	0,52089	0,52266	0,52443	0,52621
24...	0,52800	0,52980	0,53160	0,53341	0,53522	0,53705	0,53888	0,54071	0,54256	0,54441	0,54626	0,54813
25...	0,55000	0,55188	0,55376	0,55566	0,55756	0,55946	0,56138	0,56330	0,56522	0,56716	0,56910	0,57105
26...	0,57300	0,57496	0,57693	0,57891	0,58089	0,58288	0,58488	0,58688	0,58889	0,59091	0,59293	0,59496
27...	0,59700	0,59905	0,60110	0,60316	0,60522	0,60730	0,60938	0,61146	0,61356	0,61566	0,61776	0,61988
28...	0,62200	0,62413	0,62626	0,62841	0,63056	0,63271	0,63488	0,63705	0,63922	0,64141	0,64360	0,64580
29...	0,64800	0,65021	0,65243	0,65466	0,65689	0,65913	0,66138	0,66363	0,66589	0,66816	0,67043	0,67271
30...	0,67500	0,67730	0,67960	0,68191	0,68422	0,68655	0,68888	0,69121	0,69356	0,69591	0,69826	0,70063
31...	0,70300	0,70538	0,70776	0,71016	0,71256	0,71496	0,71738	0,71980	0,72222	0,72466	0,72710	0,72955
32...	0,73200	0,73446	0,73693	0,73941	0,74189	0,74438	0,74688	0,74938	0,75189	0,75441	0,75693	0,75946
33...	0,76200	0,76455	0,76710	0,76966	0,77222	0,77480	0,77738	0,77996	0,78256	0,78516	0,78776	0,79038
34...	0,79300	0,79563	0,79826	0,80091	0,80356	0,80621	0,80888	0,81155	0,81422	0,81691	0,81960	0,82230
35...	0,82500	0,82771	0,83043	0,83316	0,83589	0,83863	0,84138	0,84413	0,84689	0,84966	0,85243	0,85521
36...	0,85800	0,86080	0,86360	0,86641	0,86922	0,87205	0,87488	0,87771	0,88058	0,88341	0,88626	0,88913
37...	0,89200	0,89488	0,89776	0,90066	0,90356	0,90646	0,90938	0,91230	0,91522	0,91816	0,92110	0,92405
38...	0,92700	0,92996	0,93293	0,93591	0,93889	0,94188	0,94488	0,94788	0,95080	0,95391	0,95693	0,95996
39...	0,96300	0,96605	0,96910	0,97216	0,97522	0,97830	0,98138	0,98446	0,98756	0,99066	0,99376	0,99688
≥40...	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

**Quota B - periodo di riferimento: dal 1 gennaio 1993 alla data di cessazione**

Questa quota, relativa alla anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1992, viene calcolata in base alla media delle ultime retribuzioni pensionabili (dal 1 gennaio 1993 alla data di cessazione) moltiplicata per la differenza tra l'aliquota di rendimento alla cessazione e l'aliquota di rendimento al 31 dicembre 1992, nonché del tetto. Infatti dal 1 gennaio 1998 per articolo 59 comma 1 della Finanziaria '98 va applicata la riduzione delle aliquote di rendimento sulle quote di retribuzione pensionabile oltre il tetto come per l'INPS e precisamente:

- 2 % sino al tetto
- 1,6 % sulla fascia eccedente il 33% del tetto
- 1,35 % per la fascia compresa tra il 33 e il 66 % oltre il tetto
- 1,10 % per la fascia compresa tra il 66 e il 90 % oltre il tetto
- 0,90 % per le somme eccedenti il 90 % del tetto.

RENDIMENTI PER CESSAZIONI DALL' 1 GENNAIO 2003	
Retribuzione	Aliquota di pensione
Fino a euro 36.960,00	2,00 %
da 36.960,01 fino a 49.156,80 euro	1,60 %
da 49.156,81 fino a 61.353,60 euro	1,35 %
da 61.353,61 fino a 70.224,00 euro	1,10 %
oltre 70.224,00 euro	0,90 %

<b>RENDIMENTI PER CESSAZIONI DALL' 1 GENNAIO 2004</b>	
<b>Retribuzione</b>	<b>Aliquota di pensione</b>
Fino a euro 37.884,00	2,00 %
da 37.884,01 fino a 50.385,72 euro	1,60 %
da 50.385,73 fino a 62.887,44 euro	1,35 %
da 62.887,45 fino a 71.979,60 euro	1,10 %
oltre 71.979,60 euro	0,90 %

<b>RENDIMENTI PER CESSAZIONI DALL' 1 GENNAIO 2005</b>	
<b>Retribuzione</b>	<b>Aliquota di pensione</b>
Fino a euro 38.641,68	2,00 %
da 38.641,69 fino a 51.393,44 euro	1,60 %
da 51.393,45 fino a 64.145,19 euro	1,35 %
da 64.145,20 fino a 73.419,19 euro	1,10 %
oltre 73.419,19 euro	0,90 %

<b>RENDIMENTI PER CESSAZIONI DALL' 1 GENNAIO 2006</b>	
<b>Retribuzione</b>	<b>Aliquota di pensione</b>
Fino a euro 39.298,59	2,00 %
da 39.289,60 fino a 52.267,12 euro	1,60 %
da 52.267,13 fino a 65.235,66 euro	1,35 %
da 65.235,67 fino a 74.667,32 euro	1,10 %
oltre 74.667,32 euro	0,90 %

<b>RENDIMENTI PER CESSAZIONI DALL' 1 GENNAIO 2007</b>	
<b>Retribuzione</b>	<b>Aliquota di pensione</b>
Fino a euro 40.083,00	2,00 %
da 40.083,000 fino a 53.310,39 euro	1,60 %
da 53.310,39 fino a 66.537,78 euro	1,35 %
da 66.537,78 fino a 76.157,70 euro	1,10 %
oltre 76.157,70 euro	0,90 %

<b>RENDIMENTI PER CESSAZIONI DALL' 1 GENNAIO 2008</b>	
<b>Retribuzione</b>	<b>Aliquota di pensione</b>
Fino a euro 40.765,00	2,00 %
da 40.765,00 fino a 54.217,45 euro	1,60 %
da 54.217,45 fino 67.669,90 euro	1,35 %
da 67.669,90 fino a 77.453,50 euro	1,10 %
oltre 77.453,50 euro	0,90 %

<b>RENDIMENTI PER CESSAZIONI DALL' 1 GENNAIO 2009</b>	
<b>Retribuzione</b>	<b>Aliquota di pensione</b>
Fino a euro 42.069,00	2,00 %
da 42.069,00 fino a 55.951,77 euro	1,60 %
da 55.951,77 fino 69.834,54 euro	1,35 %
da 69.834,54 fino a 79.931,10 euro	1,10 %
oltre 79.931,10 euro	0,90 %

Per il calcolo delle pensioni a decorrenza dal gennaio 1995 bisogna tener conto anche che

- la retribuzione da considerare è comprensiva dell'indennità integrativa speciale (a partire dal 2 gennaio 1995, data di cessazione 1 gennaio 1995)
- nella valutazione dell'aliquota di rendimento, i servizi maturati dal 1 gennaio 1995 valgono il 2 per cento l'anno.

<b>TETTI INPS</b>	
<b>Anno</b>	<b>Importo</b>
1996	lire 60.687.000
1997	lire 62.993.000
1998	lire 64.126.000
1999	lire 65.280.000
2000	lire 66.324.000
2001	lire 68.048.000
2002	euro 36.093,00
2003	euro 36.960,00
2004	euro 37.884,00
2005	euro 38.641,68
2006	euro 39.298,59
2007	euro 40.083,00
2008	euro 40.765,00
2009	euro 42.069,00

**Durata**  
Vitalizia

**Prescrizione delle rate**

Trascorsi 10 anni dal collocamento a riposo, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione.

**Pensione diretta ordinaria - sistema contributivo**

**Determinazione della prestazione**

Per ottenere l'importo annuo lordo della pensione (per la quale non è prevista alcuna integrazione al minimo), il sistema di calcolo contributivo si basa sul montante individuale dei contributi versati e degli interessi maturati moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del lavoratore al momento del pensionamento.

<b>ETA' AL PENSIONAMENTO</b>	<b>COEFFICIENTE DI CONVERSIONE (*)</b>
57	4,720 % (**)
58	4,860 %
59	5,006 %
60	5,163 %
61	5,334 %
62	5,514 %
63	5,706 %
64	5,911 %
65	6,136 %

(\*) Da applicare, cessando la attività lavorativa, al montante contributivo per ricavare la pensione annua  
(\*\*) Lo stesso coefficiente si applica anche nel caso di pensione ai superstiti, qualora il dante causa abbia una età inferiore e nel caso in cui lavoratore, vantando almeno 40 anni di contribuzione, chieda la pensione prima del compimento del 57esimo anno di età

Dal 2010 scatteranno i nuovi coefficienti di trasformazione con revisione triennale nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e delle procedure europee sui seguenti elementi:

- le dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che attualmente sono rilevanti per i coefficienti di trasformazione
- il rapporto intercorrente tra l'età media dell'attesa di vita e quelle dei singoli settori di attività
- l'incidenza dei percorsi lavorativi, anche per la verifica dell'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse.

ETA' AL PENSIONAMENTO	DIVISORI	COEFFICIENTE DI CONVERSIONE (*)
57	22,627	4,419%
58	22,035	4,538%
59	21,441	4,664%
60	20,843	4,798%
61	20,241	4,940%
62	19,635	5,093%
63	19,024	5,257%
64	18,409	5,432%
65	17,792	5,620%

### Rivalutazione dei contributi versati

I contributi vengono rivalutati al tasso di capitalizzazione secondo la variazione media quinquennale del Pil nominale, calcolato dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

In particolare, il capitale dei contributi frutterebbe ogni anno un interesse, pari alla variazione del Pil, che va aggiunto al capitale, dando luogo a un montante (capitale più interessi).

Dal terzo anno in poi il montante verrebbe rivalutato cioè anche gli interessi maturati darebbero frutto.

### Tetto contributivo

Poiché la sicurezza sociale non avrebbe ragione di essere sopra un certo importo, per tutti gli assicurati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1 gennaio 1996 è stato introdotto un tetto massimo della retribuzione contributiva per la pensione, stabilito per il '96 in lire 132milioni non frazionabili e rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati calcolato dall'ISTAT e al tasso di incremento della dinamica dei redditi medi di lavoro.

IL MASSIMALE ANNUO in LIRE e in EURO	
Anno	Importo
1996	£. 132.000.000
1997	£. 137.148.000
1998	£. 139.480.000
1999	£. 141.991.000
2000	£. 144.263.000
2001	£. 148.014.000
2002	€ 78.506,80
2003	€ 80.390,96
2004	€82.400,54
2005	€84.048,55
2006	€85.477,38
2007	€87.188,00
2008	€88.670,00
2009	€91.597,00

## **Requisiti per il diritto alla pensione calcolata col metodo contributivo**

Per avere diritto al trattamento di pensione bisogna

- cessare l'attività lavorativa
- aver maturato 40 anni di contribuzione (senza limiti di età) oppure aver maturato 5 anni di contribuzione con almeno 57 anni di età (a condizione che l'importo della pensione non risulti essere inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale, con eccezione al compimento del 65esimo anno (in questo caso è ininfluenza l'importo di pensione).

## **Decorrenza**

La pensione decorre dal giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro avendo maturato i requisiti richiesti.

## **Come si ottiene**

Inoltrando la domanda.

## **Opzione**

La legge di riforma del sistema previdenziale prevede la facoltà di opzione per l'integrale applicazione della disciplina del sistema contributivo. L'opzione è però concessa solo ai dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Per optare è necessario che gli interessati abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva, dei quali almeno 5 nel sistema contributivo.

## **Pensione ai superstiti aventi diritto**

La pensione può essere indiretta o di reversibilità: nel primo caso se il titolare decede in attività di servizio, nel secondo se il titolare deceduto è già pensionato.

## **Aventi titolo**

Sono considerati superstiti aventi diritto

- il coniuge
- i figli minori ed assimilati (adottivi e affiliati)
- i figli se studenti sino al compimento del 21esimo anno di età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26esimo anno per gli universitari
- i figli maggiorenni inabili a carico del genitore defunto
- genitori con almeno 65 anni di età non titolari di pensione e a carico del lavoratore defunto
- fratelli celibi e sorelle nubili inabili non titolari di pensione e a carico del lavoratore defunto.

## **Requisiti**

Il decesso dell'iscritto.

## **Decorrenza della pensione**

Dal 1 giorno del mese successivo a quello del decesso.

## **Come si ottiene**

A domanda da inoltrarsi da parte del superstite avente diritto alla sede provinciale INPDAP competente per territorio.

## **Determinazione della prestazione**

Spetta un trattamento determinato applicando l'aliquota prevista sul trattamento dell'iscritto.

## **Percentuali di pensione in favore dei superstiti**

L'aliquota per il coniuge superstite è pari al 60%; orfani soli e coniuge superstite con uno o più orfani vedi la tabella allegata; genitore, fratelli, sorelle 15% ciascuno sino ad un massimo del 100%.

ALiquota di pensione degli orfani o del coniuge con figli			
Senza coniuge superstite		Coniuge superstite con	
1 orfano	70 %	1 figlio solo	80 %
2 orfani	80 %	2 o più figli	100 %
3 o più orfani	100 %		

Inoltre in base al comma 77 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) dal 2007 l'indennità integrativa speciale verrà pagata in base alle aliquote in vigore per la reversibilità e non più nella misura intera.

Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli in vigore al 1 gennaio 2007, col riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici cioè mediante il congelamento della perequazione automatica del trattamento economico in base all'ISTAT.

#### **Perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità**

- I figli perdono il diritto alla pensione al compimento della maggiore età oppure se studenti al conseguimento del titolo di studio e comunque non oltre il 21 anno per i corsi superiori e il 26esimo anno di età per gli universitari.
- Il coniuge superstite quando passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio

#### **Cumulo tra trattamenti di pensione ai superstiti e redditi del coniuge superstite**

I trattamenti pensionistici al coniuge superstite sono cumulabili coi redditi del beneficiario di pensione in base a determinati limiti di reddito (sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominato e le relative anticipazioni, quelli della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata).

L'aggancio della pensione al reddito non colpisce i beneficiari che hanno nel nucleo familiare figli minori, studenti o inabili.

La norma è stata dichiarata legittima dalla Corte costituzionale con la pronuncia 446 depositata in cancelleria il 13 novembre 2002.

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO	
Reddito sino a tre volte il minimo INPS	nessuna
Reddito superiore a tre volte il minimo INPS, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio	25 %
Reddito superiore a quattro volte il minimo INPS, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio	40 %
Reddito superiore a cinque volte il minimo INPS, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio	50 %

<b>CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO per il 2006</b>	
<b>REDDITO DEL CONIUGE SUPERSTITE</b>	<b>% DI RIDUZIONE</b>
sino a euro 16.675,62	nessuna
da euro 16.675,62 a euro 22.234,16	25 %
da euro 22.234,17 a euro 27.792,70	40 %
oltre euro 27.792,70	50 %

<b>CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO per il 2007</b>	
<b>REDDITO DEL CONIUGE SUPERSTITE</b>	<b>% DI RIDUZIONE</b>
sino a euro 17.009,46	nessuna
da euro 17.009,46 a euro 22.679,28	25 %
da euro 22.679,29 a euro 28.349,10	40 %
oltre euro 28.349,10	50 %

<b>CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO per il 2008</b>	
<b>REDDITO DEL CONIUGE SUPERSTITE</b>	<b>% DI RIDUZIONE</b>
sino a euro 17.298,62	nessuna
da euro 17.298,62 a euro 23.064,83	25 %
da euro 23.064,83 a euro 28.831,03	40 %
oltre euro 28.831,03	50 %

<b>CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO per il 2009</b>	
<b>REDDITO DEL CONIUGE SUPERSTITE</b>	<b>% DI RIDUZIONE</b>
sino a euro 17.869,80	nessuna
da euro 17.869,80 a euro 23.826,40	25 %
da euro 23.826,40 a euro 29.783,00	40 %
oltre euro 29.783,00	50 %

## **Pensione di inabilità**

### **Requisiti**

Per il riconoscimento della pensione di inabilità sono richiesti:

- il possesso di una anzianità contributiva di almeno cinque anni di cui tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento di pensione (ivi compresi i periodi riscattati o ricongiunti)
- la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio (in questo caso compete la pensione di privilegio che decorre dal giorno successivo al collocamento a riposo e basta un solo giorno di contribuzione)

- il riconoscimento dello stato di “assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”
- il riconoscimento dello stato di inabilità da parte della Commissione medica degli ospedali militari.

### **Decorrenza**

Dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro per le domande presentate in attività di servizio, mentre per le istanze presentate successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, ma entro due anni dalla dispensa dal servizio, dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’inoltro della domanda.

### **Determinazione della prestazione**

Il trattamento pensionistico per inabilità viene calcolato in misura pari a quello che sarebbe spettato all’atto del compimento dell’età pensionabile con un massimo di 40 anni di anzianità utile inoltre non può superare l’80 per cento della base pensionabile.

### **Incompatibilità**

La pensione di inabilità è incompatibile con compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato svolti successivamente alla concessione della pensione.

Non esiste invece incumulabilità con eventuale rendita INAIL.

### **Reversibilità**

La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti aventi diritto.

### **Indennità una tantum**

Se il medico pubblico dipendente decede senza aver raggiunto il diritto alla pensione contributiva (5 anni di anzianità contributiva di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la data della morte, ai familiari superstiti che non abbiano maturato il diritto alla pensione indiretta, non abbiano rendite per infortunio o malattia professionale in conseguenza della morte del loro congiunto lavoratore e si trovino, alla data del decesso dell’assicurato, nelle condizioni reddituali per usufruire dell’assegno sociale spetta l’indennità una tantum che è pari all’importo al valore mensile dell’assegno sociale vigente alla data del decesso rapportato all’anzianità contributiva accreditata al lavoratore deceduto. Per ottenere la liquidazione dell’indennità una tantum i beneficiari debbono presentare apposita domanda alla sede INPDAP competente per territorio nel termine di prescrizione di 10 anni dalla data del decesso.

### **Pensione di privilegio**

#### **Requisiti**

Servizio con iscrizione alla CPS di almeno un giorno e inabilità assoluta a prestare ulteriore servizio derivante da infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio da parte del Comitato tecnico per le pensioni di privilegio previa visita medico-collegiale presso l’Ospedale militare.

#### **Decorrenza**

Dal giorno successivo a quello di collocamento a riposo.

#### **Come si ottiene**

A domanda da parte dell’interessato con l’indicazione delle infermità contratte per causa di servizio, da presentare entro 5 anni dalla cessazione.

### **Ammontare della pensione di privilegio**

Il calcolo viene effettuata sulla pensione ordinaria commisurata ai servizi maggiorata di un decimo e non può essere inferiore alla metà, ai due terzi o al 90 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito, rispettivamente per le infermità ascrivibili dalla sesta alla ottava categoria, dalla seconda alla quinta e alla prima.

### **RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE**

La rivalutazione delle pensioni, che con termine tecnico è chiamata perequazione, è garantita principalmente mediante l'aggancio al costo della vita.

L'adeguamento dovrebbe avvenire al 1 gennaio di ciascun anno con riferimento alla inflazione registratasi nel corso dell'anno precedente.

Il calcolo dell'aumento viene fatto rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie dell'anno precedente all'analogo valore medio relativo a due anni precedenti quello in cui scatta l'aumento.

L'aumento non avviene in modo uniforme, ma per fasce.

Infatti, l'adeguamento viene applicato secondo gli scaglioni del 100, 90 e 75 per cento secondo queste tre fasce: fino al doppio del trattamento minimo INPS, tra il doppio e il triplo del minimo INPS, oltre il triplo del minimo INPS.

Ulteriori aumenti sarebbero, invece, legati all'andamento dell'economia nazionale.

<b>L'AUMENTO DELLE PENSIONI AL 1 GENNAIO 2004</b>		
<b>Percentuale di aumento</b>	<b>Scaglioni mensili di pensione</b>	
2,50 %	sino a euro 1.206,36	aliquota intera
2,25 %	oltre euro 1.206,37 sino a 2.010,60	90% dell'incremento
1,875 %	sulla parte di pensione eccedente euro 2.010,60	75% dell'incremento

<b>L'AUMENTO DELLE PENSIONI AL 1 GENNAIO 2005</b>		
<b>Percentuale di aumento</b>	<b>Scaglioni mensili di pensione</b>	
1,99 %	sino a euro 1.236,54	aliquota intera
1,71 %	oltre euro 1.236,55 sino a 2.060,90	90% dell'incremento
1,425 %	sulla parte di pensione eccedente euro 2.060,90	75% dell'incremento

<b>L'AUMENTO DELLE PENSIONI AL 1 GENNAIO 2006</b>		
<b>Percentuale di aumento</b>	<b>Scaglioni mensili di pensione</b>	
1,70	sino a euro 1.261,29	aliquota intera
1,53	oltre euro 1.261,29 sino a 2.102,15	90% dell'incremento
1,275	sulla parte di pensione eccedente euro 2.102,15	75% dell'incremento

L'AUMENTO DELLE PENSIONI AL 1 GENNAIO 2007		
Percentuale di aumento	Scaglioni mensili di pensione	
2,00	sino a euro 1.282,74	aliquota intera
1,80	oltre euro 1.274,82 sino a 2.137,90	90% dell'incremento
1,50	sulla parte di pensione eccedente euro 2.137,90	75% dell'incremento

In base all'articolo 5 comma 6 della legge 127/2007 di conversione del DL 81 per il 2008 gli aggiornamenti hanno il seguente andamento: 100% dell'indice ISTAT sull'importo mensile sino a 5 volte il minimo INPS, 75% sulla quota mensile eccedente cinque volte l'importo del trattamento minimo e nessun aumento ai trattamenti che eccedono le otto volte il trattamento minimo INPS (al 31 dicembre del 2007 pari a €436,14).

L'AUMENTO DELLE PENSIONI AL 1 GENNAIO 2008		
Percentuale di aumento	Scaglioni mensili di pensione	
1,6 %	sino a euro 2.180,70 (5 volte il minimo INPS )	aliquota intera
1,2 %	oltre euro 2.180,70 sino a euro 3.489,12 (8 volte il minimo INPS)	75% dell'incremento
correttivo	oltre euro 3.489,12 fino a euro 3.539,72	variabile sino al limite perequato
nulla (**)	alle pensioni eccedenti euro 3.539,72 (8 volte il minimo INPS)	

(\*) variazione scaglioni per il triennio 2008/2010 - legge 127/2007 art. 5, comma 6

(\*\*) comma 19 legge Welfare numero 247 del 24 dicembre 2007

L'AUMENTO DELLE PENSIONI AL 1 GENNAIO 2009		
Percentuale di aumento	Scaglioni mensili di pensione	
3,30	sino a euro 2.217,80	aliquota intera
2,475	oltre euro 2.217,80	75% dell'incremento

### MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della pensione può avvenire mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, indicato dal titolare di pensione oppure mediante riscossione diretta presso l'ufficio postale designato dall'interessato.

### PAGAMENTO DELLE PENSIONI

Il pagamento avviene mediante rate mensili il 16 di ciascun mese, con anticipazione al primo giorno lavorativo se il giorno 16 cade di festivo.

## **IMPOSIZIONE FISCALE**

Il funzionamento del casellario delle pensioni permette di cumulare le varie rendite di più pensioni facenti capo ad uno stesso titolare e di effettuare il prelievo IRPEF alla fonte in base al totale delle diverse prestazioni.

## **CUMULO PENSIONE-ALTRI REDDITI DI LAVORO**

La pensione di anzianità è incompatibile parzialmente con altri redditi da lavoro. Per la Finanziaria 2003 tale divieto non opera più per i trattamenti di anzianità nei casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni, a condizione che il pensionando abbia compiuto i 58 anni di età (i requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento) oppure la pensione venga liquidata con 40 anni di contribuzione.

L'incompatibilità cessa quando il titolare della pensione di anzianità raggiunge l'età pensionabile (65anni per gli uomini e 60 anni per le donne).



## **L'INDENNITA'** **PREMIO DI FINE SERVIZIO**

### **Natura della prestazione**

Il premio di servizio (tfs) era una prestazione di natura assicurativa previdenziale su base mutualistica nell'ambito della solidarietà del settore: infatti, veniva erogata da un apposito ente e non dal datore di lavoro, all'accantonamento concorrevano anche l'iscritto, è regolato da un'apposita normativa. Al contrario il trattamento di fine rapporto (tfr) è una retribuzione differita, pagata interamente dal datore di lavoro. Questa indennità era sorta e trovava il suo scopo per una dignitosa sopravvivenza economica dell'iscritto e dei suoi famigliari, quando alla cessazione dall'attività lavorativa tra ultimo stipendio e primo rateo di pensione potevano passare diversi mesi e talvolta qualche anno.

Attualmente sta assumendo i connotati del trattamento di fine rapporto di retribuzione differita. In particolare, dal 1 gennaio 2001 il contributo è a totale carico del datore di lavoro.

### **Contribuzione**

In precedenza era in parte a carico del lavoratore (2,50 per cento sull'80 per cento della retribuzione contributiva previdenziale) e in parte a carico del datore di lavoro (3,60 per cento sull'80 per cento della retribuzione contributiva previdenziale), ora è a carico totale dell'ente datore di lavoro.

### **Cosa fornisce la prestazione**

Liquidazione di una somma in danaro

### **Requisiti per il diritto**

Requisiti per il trattamento del premio di servizio sono:

- la risoluzione del rapporto di lavoro e del rapporto previdenziale (non ha pertanto diritto alla prestazione il dipendente che cessi dal servizio presso un Ente iscritto e sia riassunto senza soluzione di continuità presso un altro Ente sempre iscritto all'INPDAP)
- il conseguimento di almeno un anno di iscrizione.

### **Come si ottiene**

Non va più inoltrata la domanda da parte dell'interessato entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Infatti è una prestazione, ora, liquidata d'ufficio, dovendo l'amministrazione datore di lavoro inviare all'atto della cessazione dal servizio alla sede provinciale INPDAP competente per territorio la documentazione e i dati necessari alla liquidazione.

### **Documentazione richiesta**

La pratica, allestita dall'Amministrazione dell'Ente di appartenenza, deve essere corredata dalla documentazione fornita dalla amministrazione di appartenenza e precisamente dallo stato di servizio, dai dispositivi di assunzione e cessazione dal servizio, mentre la posizione contributiva, per i calcoli della prestazione, dovrebbe essere già stata acquisita e aggiornata nell'apposito casellario dell'ente previdenziale.

### **Quando viene erogato**

Entro tre mesi e mezzo (105 giorni) dalla cessazione dal servizio per limiti di età o di servizio, per inabilità o decesso; negli altri casi il termine dei tre mesi e mezzo decorre dopo sei mesi dalla cessazione dal servizio.

### **Diritto agli interessi legali per ritardato pagamento**

Se il pagamento viene effettuato oltre i termini fissati, sulla somma debbono essere pagati dall'ente previdenziale gli interessi legali per il periodo di ritardo.

### **Come avviene il pagamento**

Il pagamento avviene mediante assegno bancario non trasferibile o con accredito su conto corrente bancario o postale indicato dall'iscritto.

### **Prescrizione**

Il diritto all'indennità premio di servizio sia alla sua liquidazione che al suo aggiornamento si prescrive sia per gli iscritti che per i loro aventi diritto trascorsi cinque anni dal momento in cui è sorto. La prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto dal quale si può rilevare l'intenzione di avvalersi del diritto.

### **Anticipazioni dell'IPS**

Contrariamente a quanto previsto sul trattamento di fine rapporto (legge 29 maggio 1982 numero 297) che prevede la possibilità al dipendente con almeno otto anni di servizio per determinate spese una anticipazione del trattamento sino al 70 per cento di quanto maturato, la vigente disciplina del trattamento di fine servizio delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il premio di servizio del medico ospedaliero, non prevede liquidazioni anticipate delle prestazioni prima della definitiva cessazione dal servizio.

### **Imposizione fiscale**

Il premio di servizio è soggetto a tassazione separata (pertanto, operata alla fonte e in via definitiva) per le somme imponibili (infatti, vanno detratte in pro quota le somme riferibili alle somme versate dall'iscritto cioè il 40,98 % sugli anni di effettiva contribuzione; secondo una recente interpretazione dell'INPDAP sarebbero quindi esclusi i contributi per gli anni riscattati – sentenza 42/1993 della Corte costituzionale e sentenza 10584/1997 della Cassazione).

L'indennità premio di servizio non è cedibile, è sequestrabile e pignorabile nei limiti di 1/3 dei crediti alimentari e di 1/5 negli altri casi.

Per determinare l'imponibile si debbono dedurre dal trattamento globale del premio di servizio le somme pertinenti ai versamenti contributivi effettuati dal medico e euro 309,87 (600mila lire) per ciascun anno di anzianità effettiva presa a base di calcolo. L'aliquota impositiva va riferita alle tabelle IRPEF dell'anno in cui è sorto il diritto al pagamento ed è in relazione al reddito di riferimento che si ottiene dividendo l'ammontare dell'indennità premio di servizio, al netto delle somme riferite allo scorporo del 40,98 per cento, per il numero di tutti gli anni presi a base della commisurazione e moltiplicato per dodici.

Da fine 2002 l'INPDAP, facendo riferimento ad una sentenza della Corte Costituzione (numero 42/1992) e della Cassazione (numero 10584/1997), ha deciso di sottoporre i servizi riscattati all'imposizione fiscale nella loro totalità, riservando la detrazione del 40,98 per cento (percentuale di riferimento alla quota di contribuzione pagata dal medico dipendente del SSN) solo agli importi relativi al servizio effettivo.

### **In caso di decesso dell'iscritto**

In caso di morte dell'iscritto in attività di servizio, la prestazione spetta nell'ordine: al coniuge, agli orfani, ai genitori, ai collaterali, all'erede testamentario, agli eredi legittimi, mentre in caso di morte dopo la cessazione dal servizio, l'indennità va attribuita secondo le comuni norme successorie.

### **Calcolo della prestazione**

Il calcolo della prestazione è pari a 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva (voci fisse e continuative della busta-paga) relativa agli ultimi 12 mesi di servizio, per ogni anno di servizio valutabile (servizio effettivo più periodi riscattati). Nei casi di reiscrizione l'indennità premio di servizio viene riliquidata limitatamente al servizio prestato, se quello precedente è già stato oggetto di liquidazione.

Per i medici i periodi prestati a rapporto di tempo definito vengono calcolati al 75 per cento.

### **Ereditarietà del premio di servizio**

La sentenza della Corte costituzionale (numero 243/1997) stabilisce che il premio di servizio spetta in prima istanza agli eredi testamentari conviventi. Infatti si tratta di "una indennità corrisposta per agevolare il superamento delle difficoltà economiche della famiglia del lavoratore e la cui previsione normativa di devoluzione ai collaterali che non vivono a carico del lavoratore deceduto non trova fondamento alcuno nelle specifiche esigenze di solidarietà familiare".

## **RISCATTO DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO**

Le attuali normative di legge impediscono il riscatto ai fini del trattamento dell'indennità premio di servizio (Tfs-Ips) una volta passati in regime di Tfr.

In particolare, col nuovo istituto del Tfr non sarà più possibile il riscatto degli anni di laurea e di specialità; infatti, le norme che disciplinano la liquidazione del Tfr non prevedono la possibilità del riscatto. Una eccezione a questa regola è stata prevista dal legislatore per i dipendenti pubblici laddove all'art.1, comma 9 del DPCM 20 dicembre 1999 ha disposto che il personale a tempo determinato alla data del 30 maggio 2000, assoggettato obbligatoriamente al regime Tfr, possa riscattare eventuali servizi a tempo determinato svolti precedentemente all'entrata in vigore del DPCM che non abbiano fatto sorgere il diritto all'iscrizione all'INPDAP né abbiano dato luogo alla liquidazione da parte dell'Ente datore di lavoro. Una eventuale presentazione di domanda al Fondo pensione fa venir meno la possibilità di riscatto dell'Ips (tfs). Infatti l'adesione alla previdenza integrativa comporta l'applicazione automaticamente del regime del Tfr, per il quale non è contemplata la facoltà del riscatto (INPDAP informativa 12/03).

### **Periodi riscattabili**

Sono validi gli stessi servizi e periodi valutabili ai fini del trattamento di pensione in misura non superiore ai 14 anni, che non abbiano già dato luogo ad analoga indennità di fine servizio.

### **Come si calcola il contributo di riscatto**

Il contributo è determinato in base alla retribuzione annua computabile ai fini dell'indennità premio di servizio, percepita dal dipendente odontoiatra al momento della domanda, all'età dello stesso, rispetto a quella prevista per il collocamento a riposo e al periodo riscattato.

### **Ai fini fiscali**

Dal 2001 i contributi previdenziali anche se non obbligatori sono totalmente deducibili ai fini fiscali.

### **Calcolo dell'indennità premio di fine servizio**

Il calcolo della prestazione è pari a 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva (voci fisse e continuative della busta-paga: col nuovo contratto sono lo stipendio base comprensivo ora dell'indennità integrativa speciale, l'indennità di esclusività, l'indennità di spec.medica, l'indennità di retribuzione minima unificata, la retribuzione di anzianità) relativa agli ultimi 12 mesi di servizio, per ogni anno di servizio valutabile (servizio effettivo più periodi riscattati).

Nei casi di reinscrizione l'indennità premio di servizio viene riliquidata limitatamente al servizio prestato, se quello precedente è già stato oggetto di liquidazione.

Per i medici i periodi prestati a rapporto di tempo definito vengono calcolati al 75 per cento.

### **Imposizione fiscale**

Il premio di servizio è soggetto a tassazione separata (pertanto, operata alla fonte e in via definitiva) per le somme imponibili (infatti, vanno detratte in pro quota le somme riferibili alle somme versate dall'iscritto cioè il 40,98 % sugli anni di effettiva contribuzione; secondo una recente interpretazione dell'INPDAP sarebbero quindi esclusi i contributi per gli anni riscattati – sentenza 42/1993 della Corte costituzionale e sentenza 10584/1997 della Cassazione).


L'indennità premio di servizio non è cedibile, è sequestrabile e pignorabile nei limiti di 1/3 dei crediti alimentari e di 1/5 negli altri casi.

Per determinare l'imponibile si debbono dedurre dal trattamento globale del premio di servizio le somme pertinenti ai versamenti contributivi effettuati dal medico e euro 309,87 pari a 600mila lire (non indicizzati) per ciascun anno di anzianità effettiva presa a base di calcolo. L'aliquota impositiva va riferita alle tabelle IRPEF dell'anno in cui è sorto il diritto al pagamento ed è in relazione al reddito di riferimento che si ottiene dividendo l'ammontare dell'indennità premio di servizio, al netto delle somme riferite allo scorporo del 40,98 per cento, per il numero di tutti gli anni presi a base della commisurazione e moltiplicato per dodici.

Dalla fine del 2002 l'INPDAP, facendo riferimento ad una sentenza della Corte Costituzione (numero 42/1992) e della Cassazione (numero 10584/1997), ha deciso di sottoporre i servizi riscattati all'imposizione fiscale nella loro totalità, riservando la detrazione del 40,98 per cento (percentuale di riferimento alla quota di contribuzione pagata dal medico dipendente del SSN) solo agli importi relativi al servizio effettivo.

## IL PREMIO DI SERVIZIO ex INADEL

A domanda, da presentarsi entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro pena la decadenza del diritto



## **DAL PREMIO DI SERVIZIO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Ai dipendenti pubblici assunti con impiego a termine a partire dal 30 maggio 2000 e dal 1 gennaio 2001 per quelli assunti da tale data con contratto a tempo indeterminato si applica la disciplina del tfr.

Per coloro che, invece, sono restati nella vecchia disciplina (indennità premio di servizio), la possibilità di vedersi liquidare il tfr è vincolata all'adesione alla previdenza complementare con la sottoscrizione a un fondo pensione.

Tuttavia a questi medici, in modo del tutto illegittimo, continuano ad essere effettuate le trattenute contributive (2,5 per cento sull'80 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione), anche se per legge il contributo ai fini del Tfr dovrebbe essere a totale carico del datore di lavoro. Lo prevede la circolare INPDAP del 1 agosto 2002 numero 30: per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti con Ips e Tfr, il DPCM 20 dicembre 1999 ha stabilito che lo stipendio tabellare del personale con Tfr sia diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto al Tfs (o Ips) ha e mantiene a suo carico per questa prestazione. Lo stipendio lordo così diminuito viene poi figurativamente incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e del Tfr.

Ricordiamo che le prestazioni sono ben differenti e soprattutto negli anni il TFR è maggiormente penalizzante (tra l'altro non è calcolato sull'intera retribuzione annua, bensì solo sulle voci fisse e continuative della busta paga) e, inoltre, non è previsto lo sgravio fiscale dall'imponibile dell'abbuono di €308,87 per ogni anno utile al calcolo del premio di fine servizio e delle somme in relazione ai contributi versati per l'indennità premio di servizio e cioè di 40,98 per cento

### **Che cosa è il tfr?**

Il tfr sarebbe una forma di salario differito con un fisionomia così articolata: previdenziale, risparmio precauzionale, indennità nell'ipotesi di uscita anche momentanea dal mercato del lavoro.

### **Così il tfr (trattamento di fine rapporto)**

Per il trattamento di fine rapporto è previsto un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno) divisa per 13,5. Per i lavoratori pubblici l'aliquota di computo è del 6,91 per cento cioè uno 0,50 per cento in meno rispetto a quella dei lavoratori privati (7,41 %) che hanno compresa la contribuzione a loro carico destinata al fondo di garanzia per il tfr istituito presso l'INPS.

Per il pubblico dipendente la retribuzione utile contiene le stesse voci prese a calcolo del premio di servizio (ogni ulteriore modifica dovrà essere prevista nella contrattazione di comparto).

Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con la applicazione di un tasso costituito dall'1,5 % e dal 75 % dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Dalle somme accantonate, figurativamente dall'INPDAP, viene scomputata annualmente l'imposta sostitutiva nella misura dell'11% sui rendimenti cioè sulle rivalutazioni operate (decreto legislativo 47/2000 e 168/2001). Il tfr sarà quindi assoggetto ai fini fiscali per la sola quota capitale senza la pregressa riduzione di euro 309,87 (600mila lire) per ogni anno.

### **Per chi è operante il tfr?**

La disciplina del tfr, come prevista per il settore privato, trova applicazione per il medico assunto nel SSN con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e con contratto a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000.

Al contrario tutti i medici pubblici dipendenti iscritti alla gestione ex INADEL, confluita nell'INPDAP, già assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 sono destinatari e continuano ad esserlo dell'indennità premio di servizio (Ips). Tuttavia la normativa

prevede la possibilità di passare al tfr con adesione alla previdenza complementare, che per ora in questo settore non è ancora operante.

**E' vero che inoltrando la domanda per l'eventuale istituendo fondo pensione si passa dal ips al tfr?**

Con l'informativa n.12/03 l'INPDAP comunica che l'eventuale adesione al fondo pensione per una pensione integrativa porta al passaggio automatico dal regime di trattamento di fine servizio (tfs o ips) al trattamento di fine rapporto (tfr) anche se in servizio a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000. In tal caso il computo dell'indennità premio di servizio maturata sino alla domanda di adesione al fondo pensione sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa.

## **APPENDICE**

### **AUMENTI CONTRATTUALI ED EFFETTI SULLE PENSIONI E SULL'IPS**

Il contratto degli ospedalieri prevede che i benefici economici hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo.

Invece agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.

E' previsto che gli adeguamenti delle pensioni e dell'eventuale ricalcolo dell'indennità premio di servizio previsti per coloro che sono andati in pensione durante la vigenza contrattuale secondo i singoli bienni di trattamento economico, avranno tempi lunghi anche perché l'INPDAP aspetta dalle singole amministrazioni la trasmissione on line degli elementi di calcolo necessari per le riliquidazioni.

Tuttavia spettano all'interessato gli interessi legali sulle maggiori somme spettanti decorrere dal 31esimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (1 biennio 2002-2003 G.U. 12 novembre 2005 suppl.ord. 182-183 – 2 biennio 2004-2005 firmato il 5 luglio 2006 pubblicato sul Suppl. ord. n.164 alla G.U. n.161, Serie generale, del 13 luglio 2006).

### **INTERESSI LEGALI**

**(art. 1284 codice civile e successive modificazioni)**

<b>dal</b>	<b>al</b>	<b>Interesse legale</b>	<b>disposizione normativa</b>
01.01.1986	20.04.1942	in materia commerciale 4 % in materia civile 5 %	C.C. postunitario art.1831
21.04.1942	15.12.1990	5%	C.C. art.1284
16.12.1990	31.12.1996	10%	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008		3%	D.M. 12 dicembre 2007

## LA TOTALIZZAZIONE

### **Che cosa è**

In alternativa alla ricongiunzione, la totalizzazione consente ai lavoratori che, nel corso della propria vita, hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un'unica pensione (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti) sommando i diversi periodi contributivi non coincidenti.

La totalizzazione può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti, ed è completamente gratuita.

### **Requisiti**

Il professionista, che -non deve essere già titolare di pensione in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto-, può richiedere la totalizzazione se possiede determinati requisiti:

- almeno 3 anni di contributi versati in ogni gestione assicurativa;
- almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni di età oppure 40 di contribuzione complessiva a prescindere dall'età.

### **Domanda**

Va presentata dal professionista (o dai superstiti) all'Ente presso il quale risultano versati gli ultimi contributi.

Il diritto alla totalizzazione è accertato dalla Gestione presso la quale è stata presentata la domanda. Nel caso in cui sia stata presentata domanda di ricongiunzione prima del 3 marzo 2006, è possibile recedere e chiedere la restituzione dell'importo parziale eventualmente già pagato. Se la ricongiunzione risulta già definita è precluso il ricorso alla totalizzazione.

### **Pensione**

Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all'anzianità contribuita maturata dal lavoratore in ciascuna di esse.

Il pagamento della pensione è effettuato dall'Inps, ma l'onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote.

Le pensioni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di totalizzazione.

In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del professionista.

### **Ricongiunzione o totalizzazione?**

Ai fini della scelta fra i due istituti occorre tener presenti i seguenti principi:

1. la ricongiunzione può prevedere un costo a carico del medico, mentre la totalizzazione è gratuita. Quindi se si vuole essere certi di non pagare nulla bisogna preferire la totalizzazione
2. tuttavia, preferire la totalizzazione potrebbe non essere un buon affare:
  - anche la ricongiunzione può essere gratuita, specie se la domanda la si fa da giovani o comunque appena si inizia il rapporto che si presume essere quello definitivo;
  - inoltre con la totalizzazione il calcolo della prestazione viene effettuato con il sistema contributivo, generalmente più penalizzante del sistema retributivo;
  - infine perché gli eventuali costi della ricongiunzione sono totalmente deducibili dall'imponibile fiscale;
3. in alcuni casi la ricongiunzione può essere una scelta obbligata: ciò avviene ad esempio quando gli anni di contribuzione presso una gestione sono meno di 3 oppure quando l'interessato è già titolare di una pensione obbligatoria.

## **Problematiche relative alla “Quota A” del Fondo generale dell’ENPAM**

Contrariamente alle passate interpretazioni, sarà probabilmente possibile totalizzare anche periodi di contribuzione totalmente coincidenti con la “Quota A” del Fondo di previdenza generale, la gestione cui sono obbligatoriamente iscritti tutti i medici e gli odontoiatri sulla base della semplice iscrizione all’Albo professionale. L’Enpam sta elaborando un apposito regolamento per conciliare la facoltà di totalizzazione con il permanere dell’obbligo contributivo per gli infra65enni.

## **LA RICONGIUNZIONE**

### **Che cosa é**

La ricongiunzione è la possibilità di unificare presso una sola forma di previdenza i contributi versati in gestioni diverse, allo scopo di ottenere un’unica pensione.

Nel caso degli specialisti ambulatoriali si può ad esempio immaginare il caso di un professionista che abbia svolto un lavoro dipendente prima o contemporaneamente a quello in convenzione (ad esempio un’attività di insegnante, in un ospedale pubblico) senza maturare presso l’Inps o l’Inpdap i requisiti per la pensione.

Quindi, può interessare ai professionisti con contributi versati in due o più gestioni ed ai loro superstiti.

La ricongiunzione può essere chiesta dal professionista in qualsiasi momento, a patto che i contributi che debbono essere trasferiti non abbiano dato titolo alla liquidazione di una pensione.

### **Domanda**

Deve essere presentata all’Ente di previdenza o Cassa Professionale presso il quale il professionista è titolare di posizione contributiva attiva.

Per posizione contributiva attiva si intende una posizione regolarmente alimentata da contribuzione e inerente ad una attività lavorata va in atto.

Dopo il conseguimento dell’età pensionabile, in alternativa, è consentito che la concentrazione delle posizioni previdenziali avvenga anche presso un Fondo non più attivo nel quale si possano far valere almeno 10 anni di contribuzione continuativa relativa ad attività effettiva).

### **Quanto costa**

Il ricongiungimento è a titolo oneroso.

L’onere a carico del libero professionista si calcola nel modo seguente:

1. Si calcola il beneficio pensionistico ottenibile con la ricongiunzione e cioè la cosiddetta “maggior quota” di pensione annua;
2. Si calcola la “riserva matematica” moltiplicando la maggior quota di pensione annua per l’indice di capitalizzazione previsto da un’apposita tabella in relazione all’anno di età ed all’anzianità contributiva del richiedente;
3. Si sottrae dalla riserva matematica l’importo dei contributi trasferiti.

Tuttavia, se questa differenza è pari o inferiore a zero la ricongiunzione è gratuita, cioè non ha costi da porre a carico dell’interessato.

Generalmente il costo, quando c’è, è tanto maggiore quanto più l’interessato è vicino alla pensione.

Il pagamento può essere effettuato con un unico versamento o a rate, su domanda dell’interessato.

La rateazione non può avere durata superiore alla metà del periodo di attività ricongiunta.

Il tasso di interesse annuo composto da corrispondere in caso di pagamento rateizzato è pari al tasso annuo medio di variazione dell’indice Istat del costo della vita per l’anno solare che precede

immediatamente quello di presentazione della domanda di ricongiunzione.

### **Quante volte**

La ricongiunzione può essere chiesta, in linea di massima, una sola volta.

Può essere chiesta una seconda volta se il lavoratore può far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, 10 anni di contributi di cui almeno 5 di lavoro effettivo, altrimenti al momento del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata effettuata la precedente ricongiunzione.

### **Ricongiunzione per gli eredi**

Nel caso in cui l'assicurato muore durante il pagamento della ricongiunzione, bisogna distinguere i seguenti casi:

- se gli eredi hanno diritto alla pensione ai superstiti e l'onere di ricongiunzione è determinante ai fini del calcolo della pensione, viene effettuato il recupero del residuo debito;
- se gli eredi non hanno diritto alla pensione ai superstiti, oppure i contributi per la ricongiunzione non sono determinanti per il calcolo della pensione, non viene effettuato il recupero del debito residuo.

### **Ricongiunzione: meglio non pensarci**

Accade spesso che un iscritto che ha contribuito a più di una gestione (ad esempio, è stato dipendente ospedaliero ed oggi è convenzionato per la specialistica ambulatoriali, o viceversa) presenti domanda di ricongiunzione contributiva alla gestione dove è attualmente iscritto (rispettivamente, il Fondo degli specialisti ambulatoriali dell'Enpam o l'Inpdap) a scopo meramente "esplorativo", cioè per conoscere il costo a suo carico ed il beneficio dell'operazione, ma senza una reale intenzione di aderire.

E' bene chiarire, a questo proposito, che la domanda di ricongiunzione non è impegnativa: quindi è possibile lasciar decadere la proposta ricevuta dagli Uffici semplicemente non dandole alcun riscontro.

Ma la domanda, in caso di rinuncia, può essere immediatamente riproposta oppure vi sono delle limitazioni?

La legge 45/90, che regola la materia, dice che la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, fatta eccezione per il caso in cui vengano maturati almeno 10 anni di contributi dopo la ricongiunzione precedente ovvero sia stata raggiunta l'età pensionabile.

L'Enpam aveva ritenuto che non vi fosse alcun vincolo alla presentazione di una eventuale nuova domanda, interpretando che l'esercizio della facoltà di ricongiunzione consistesse nella sua accettazione, che, com'è noto, si esercita con il versamento delle prime tre rate dell'importo dovuto.

L'Inps e l'Inpdap, però, anche sulla base di una conforme pronuncia della Corte dei Conti, nonché della circolare esplicativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 77/79 del 20 ottobre 1979, hanno interpretato la norma in senso restrittivo: in sostanza, se si riceve la comunicazione ufficiale del costo della ricongiunzione ci sono solo due possibilità: o si accetta e si pagano le prime tre rate, oppure si rifiuta, e non si può più ripresentare la domanda se non dopo aver maturato ulteriori 10 anni di contributi oppure a fine carriera.

Pertanto, anche l'Enpam si è vista costretta ad aderire a questa impostazione, perché Inps ed Inpdap dopo una rinuncia, in caso di nuova domanda, si rifiutano di inviare alla Fondazione i tabulati contributivi aggiornati, vanificando l'operazione.

Dunque se è bene presentare al più presto le domande di ricongiunzione, perché si paga meno, tuttavia è altrettanto giusto fare una valutazione attenta delle proprie esigenze previdenziali, per non fare passi dei quali ci si potrebbe pentire.


## FONDI PENSIONE

La « previdenza complementare » dovrebbe servire a ridurre il peso delle pensioni a carico degli Enti previdenziali e nello stesso tempo garantire al lavoratore che andrà in pensione un reddito tale da consentirgli un livello di vita pari o almeno simile a quello che aveva da lavoratore attivo.

Tuttavia sui Fondi pensioni non esistono valide garanzie in caso di fallimento dei gestori del fondo, inoltre non esiste una sicurezza sui rendimenti, in quanto i tassi possono variare in funzione dell'andamento di mercato, delle capacità dei gestori di operare le scelte migliori e delle diverse linee di gestione a cui l'aderente decide di optare. Solo in caso di adesione al comparto garantito è garantita almeno la restituzione del capitale.

Il vantaggio è solo fiscale: sulle prestazioni erogate dal Fondo pensione (sia capitale che rendita) si applica una imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 9 a seconda del periodo di permanenza (0,30 per anno) dopo il 15esimo anno. Sui rendimenti finanziari nulla, essendo soggetti ad imposta sostitutiva dell'11%. Sui riscatti anticipati è però prevista una ritenuta di imposta pari al 23%, fatta esclusione per cassa integrazione, per invalidità permanente, per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione.

Inoltre non c'è cumulo con altri redditi: essendo prevista una imposta sostitutiva, sia la rendita che il capitale erogati dal fondo non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF del contribuente.



I versamenti, infatti, sono oneri deducibili in capo all'iscritto per un importo annuale complessivamente non superiore a 5.164,57 euro.

Per i familiari a carico i versamenti sono deducibili dal reddito IRPEF del "capofamiglia", sempre nel limite complessivo di 5.164,57 euro.

La deducibilità fiscale, peraltro, è indipendente dalla detrazione di imposta IRPEF del 19% per le Polizze Vita eventualmente stipulate dall'iscritto prima del 1 gennaio 2001.

